

Codice A18040

D.D. 28 luglio 2015, n. 1835

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 4812 per la realizzazione di un attraversamento in sub-alveo del rio Verde con tubazione di acquedotto in Comune di Poirino (TO), a valle del ponte della S.P. n. 129. Ditta richiedente: SMAT S.p.A.

In data 15/09/2014, è pervenuta al Settore scrivente, prot. n. 46245, l'istanza di autorizzazione idraulica, con relativi elaborati progettuali, della SMAT S.p.A. con sede in Torino, Corso XI Febbraio n. 14 – P.IVA. 07937540016, per la realizzazione di un attraversamento in sub-alveo del rio Verde con tubazione di acquedotto in Comune di Poirino (TO,) a valle del ponte della S.P. n. 129.

Con nota di questo Settore prot. n. 47558 del 22/09/2014 sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche agli elaborati progettuali.

La SMAT S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa, pervenuta in data 24/11/2014, prot. n. 62002.

Il Settore scrivente ha richiesto, con nota prot. n. 3220 del 21/01/2015 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, il parere ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010; il parere è stato espresso con nota prot. n. 18344 del 05/02/2015.

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con l'espressione del parere suddetto, oltre a indicare prescrizioni per la fase esecutiva dei lavori, suggerisce la trasmissione del progetto al Settore regionale Aree protette, al fine della verifica della necessità di produrre una valutazione d'incidenza dell'impatto dell'opera, in quanto l'area d'intervento ricade al confine con il SIC "Stagni di Poirino-Favari", istituito per la tutela del *pelobate fosco*.

Il Settore regionale aree protette ha espresso le proprie valutazioni nell'ambito della Conferenza di Servizi relativa alla fase di verifica di impatto ambientale inerente il progetto "*Perforazione e realizzazione di n. 4 pozzi ad uso idropotabile in località Favari e posa di condotta di collegamento al serbatoio esistente*" di cui fa parte l'attraversamento in questione del rio Verde. La Conferenza di Servizi si è svolta presso la Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, e si è conclusa con la determinazione dirigenziale n. 12-8839/2015 del 30/03/2015 con cui viene deciso di escludere il progetto dalla fase di valutazione d'impatto ambientale ex art. 12 della L.R. 40/1998.

In particolare il Settore regionale Aree protette ha comunicato nell'ambito della succitata procedura di verifica d'impatto ambientale, che non risultava necessario attivare la valutazione d'incidenza, in quanto le opere in progetto non hanno interferenza diretta con gli stagni di origine artificiale e le altre componenti ambientali che hanno determinato la designazione dell'area quale SIC.

All'istanza della SMAT S.p.A. di autorizzazione idraulica è allegato l'elaborato progettuale redatto dall'ing. Roberto Brunetto in base al quale è prevista la realizzazione dell'attraversamento del rio Verde in argomento.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Poirino per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 24/02/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

L'attraversamento in sub-alveo del rio Verde è costituito da una tubazione di acquedotto in acciaio DN 300, posizionata all'interno di una tubazione di protezione in acciaio DN 400 (tubo camicia) e relativo bauletto in calcestruzzo cementizio, la cui superficie superiore ha una distanza dal fondo alveo di m 1,00.

E' prevista anche la realizzazione su entrambe le sponde, in corrispondenza dell'attraversamento descritto, di due tratti di scogliera in massi cava, ciascuno della lunghezza di circa m 4,00.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- visti gli artt. 86 e 89 d/l D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle Regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto il parere, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 18344 del 05/02/2015, che si allega al presente atto;
- vista la determinazione n. 12-8839 del 30/03/2015 del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- vista la nota dell'AIPO prot.n. 12989 del 30/04/2015;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **SMAT S.p.A.** con sede in Torino, Corso XI Febbario n. 14 – P.IVA. 07937540016, ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, che si restituisce al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;

2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle scogliere previste in progetto, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le difese spondali dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, a monte dovranno essere raccordate, senza soluzione di continuità, alle spalle del ponte esistente sul rio Verde, mentre all'estremità di valle dovranno essere risvoltate a 45° nelle sponde esistenti;
5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico della società richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, nel rispetto dei periodi indicati nel parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino; con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la

zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 18344 del 05/02/2015, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, che si allega al presente atto;

17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole